

## Allegato 2 SCHEDA TRASPARENZA (Foia)

<u>Premessa</u>. Con l'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, è stato introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

E' seguita la Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 con la quale sono state adottate le "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013".

Tuttavia, nonostante l'emanazione della richiamata Deliberazione, sono necessarie ulteriori azioni di orientamento organizzativo, da disciplinarsi nel corso del 2017 a cura del Ministro della Funzione Pubblica mediante Circolari esplicative finalizzate ad approfondimenti operativi utili a ricondurre le amministrazioni pubbliche a convergenti approcci gestionali.

Gli adequamenti sul sito istituzionale ISPRA. Il portale ISPRA è stato rapidamente adeguato, mediante l'inserimento nella pagina web <a href="Home">Home</a> > <a href="Amministrazione trasparente">Altri contenuti</a> > Accesso civico dell'apposito modulo indicante, altresì, le modalità di trasmissione. Nella medesima pagina è stata richiamata la differenza tra accesso civico generalizzato e accesso civico semplice (atti per i quali è prevista la pubblicazione da norme di legge sul sito web), nonché la differenza di tale modalità di acquisizione delle informazioni di interesse con il procedimento classico di cui alla Legge 241/90. La pagina web è stata, infine, arricchita con la normativa e il rimando diretto alle sezioni dedicate dell'ANAC e della Funzione Pubblica mediante appositi link di collegamento.

Chiaramente, l'intera sezione Amministrazione Trasparente (nei vari livelli) del portale è in corso di adeguamento a seguito dell'introduzione di taluni nuovi obblighi di trasparenza e il declassamento a facoltativi di altri (Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016), tenuto conto in particolare dei riflessi gestionali derivanti dalla riorganizzazione di ISPRA.

<u>Il FOIA (Freedom of Information Act )</u>. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si evidenzia che l'istanza "non richiede motivazione". In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a "chiunque"), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. Ciò nei limiti della normativa sulla protezione dei dati personali, interessi economici e commerciali, segretezza della corrispondenza, documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni di legge.